

Pubblicato il 05/09/2023

N. 02053/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 02662/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2662 del 2018, proposto da Simone Giorgio Di Stefano, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti 21;

***contro***

Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

***per l'annullamento***

a) del provvedimento del Ministero degli Interni prot. 0033986 del 7.11.2018, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente in pari data, di emanazione dell'ivi allegata graduatoria di ammissione al corso di formazione per capi squadra volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui ad apposito bando indetto con decreto del Capo Dipartimento n. 197 del 3.08.2018 ed integrato

con decreto n. 201 del 14.08.2018;

b) del decreto del Capo Dipartimento n. 197 del 3.08.2018, integrato con decreto n. 201 del 14.08.2018, con cui è stato indetto il bando per selezione di n. 788 aspiranti capi squadra volontari

c) del decreto prot. 22750 del 18.07.2018 recante ricognizione dei posti disponibili per capo squadra volontari richiamato dal provvedimento su. b)

e per l'ACCERTAMENTO e la DECLARATORIA del diritto del sig. Simone Di Stefano ad essere inserito in posizione utile nella graduatoria per l'ammissione al corso formativo per capi squadra dei Vigili del Fuoco e per la conseguente CONDANNA del Ministero dell'Interno a provvedere all'inserimento del ricorrente nella citata graduatoria in posizione utile per l'ammissione al corso formativo per capo squadra volontario dei Vigili del Fuoco;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il Sig. Simone Di Stefano, inserito presso il distaccamento di Lazzate come Vigile del Fuoco volontario, partecipava al concorso indetto con decreto n. 201 del 14.08.2018 per la selezione di n. 788 capi squadra volontari.

Chiarisce il ricorrente che per il distaccamento di Lazzate, composto da n. 17 vigili volontari, il bando individuava il numero dei capi squadra volontari in quattro unità, sulla base del seguente criterio di calcolo: a) un capo reparto volontario b) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili

volontari fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari. Secondo il ricorrente, applicando correttamente il criterio normativo, essendo presenti nel distaccamento di Lazzate (MB) 17 vigili del fuoco volontari, vi era necessità di creare 4 capi squadra volontari + altri 3 capi squadra volontari (17 vigili : 5 = 3 per difetto), e cioè, complessivamente 7 capi squadra volontari.

Con provvedimento del 7.11.2018 veniva comunicata la graduatoria finale dei soggetti ammessi al corso di formazione e il ricorrente veniva escluso, classificandosi settimo, risultando assegnati a Lizzate solo 4 posti.

Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente lamenta l'illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 3 e 97 della Cost., della L. 241/1990, del d. lgs. 139/2006, dell'art. 4 del d.P.R.76/2004 nonché per eccesso di potere, per sviamento, illogicità, contraddittorietà, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà, travisamento di fatto, erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto, difetto di motivazione, carenza d'istruttoria, ingiustizia manifesta, illegittimità derivata. In particolare il ricorrente appunta le sue doglianze con particolare riguardo alla violazione dell'art. 4 del d.P.R.76/2004 lamentando carenza d'istruttoria e contraddittorietà.

In particolare la ricognizione operata sull'effettivo personale impiegato sarebbe errata laddove si riporta in soli 14 vigili volontari, mentre il numero del personale impiegato sarebbe pari a 17 unità. Inoltre la ricognizione sarebbe affetta da carenza d'istruttoria in quanto per il distaccamento in oggetto, composto appunto da n. 17 Vigili del Fuoco volontari, il numero dei capi squadra doveva essere determinato in sette anziché in quattro unità, secondo le indicazioni del bando che individua quattro capisquadra ogni dieci volontari, a cui va aggiunto un caposquadra ogni cinque volontari.

Con ordinanza n. 1760 del 13.12.2018 è stata respinta dal Tribunale la domanda cautelare.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio eccependo la legittimità dei provvedimenti impugnati, specificando, inoltre, che il numero dei volontari

assegnati al distaccamento di Lazzate è determinato in quattordici unità.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e pertanto, va respinto.

L'art. 4 comma 1 del d.P.R. n. 76/2004 prevede che: "presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei funzionari tecnici antincendi, è determinato come segue: a) un capo reparto volontario; b) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari; c) almeno dieci vigili volontari".

La norma dispone che la composizione del singolo distaccamento va determinato in un numero minimo di dieci Vigili del Fuoco volontari e quattro capisquadra, per un totale di n. 14 unità complessive. L'aggiunta di ulteriori posti da caposquadra - uno ogni cinque unità, secondo quanto disposto dall'art. 4 lett. b) del d.P.R. n. 76/2004 - richiede pertanto l'aumento del numero di volontari in servizio, oltre i quattordici già previsti.

Allo stesso modo, l'individuazione di un caposquadra ogni cinque volontari richiede che al distaccamento si aggiungano cinque unità, oltre alle dieci già previste come numero minimo.

La diversa interpretazione fornita da parte ricorrente, secondo cui il numero dei capisquadra andrebbe individuato anche considerando il contingente di volontari in servizio presso il distaccamento, ha invece l'effetto di diminuire in misura corrispondente il numero dei volontari, in violazione del requisito previsto dall'art. 4 citato, che richiede che in ciascun distaccamento permangano dieci unità nel ruolo di semplice volontario. Inoltre il conteggio dei 3 capi squadra aggiuntivi (nell'ambito della cui quota aspirerebbe rientrare il ricorrente) viene fatto sulla quota dei 10 vigili di ruolo semplice e dei 4 capi squadra volontari conteggiando, così, il detto personale due volte, per l'individuazione delle differenti quote.

Comunque va considerato che già in sede cautelare è stato rilevato che non

sussisteva la probabilità di un esito favorevole della causa in quanto, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 76/2004, né il numero di 14 unità indicato dall'Amministrazione né il numero di 17 unità come indicato dal ricorrente presenti nel distaccamento di Lazzate avrebbe consentito di mettere a concorso un Capo squadra in più oltre i 4 previsti ( da scegliere tra i vigili volontari in servizio nella sede) dovendo essere comunque, detratto dal computo il minimo di 10 vigili volontari, oltre i quattro capi squadra volontari, di cui alla lettera b) del sopra citato articolo

In altri termini, la ricostruzione di parte ricorrente, che il Collegio non condivide, individua le unità da destinare al ruolo di caposquadra tra i dieci volontari assegnati al distaccamento e non - come invece è desumibile da una più corretta interpretazione della norma in esame - in aggiunta al contingente di volontari semplici.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, la messa a concorso di sette posti da caposquadra avrebbe necessitato di una più ampia base di volontari, potendoli individuare in 1, per ogni 5 unità, oltre i 14 necessari secondo la norma.

Considerando, invece, che il distaccamento di Lazzate sia composto da diciassette o quattordici volontari – secondo la ricostruzione, rispettivamente, del ricorrente e dell'Amministrazione resistente – i capisquadra non potevano superare le quattro unità, pena la diminuzione dell'organico di volontari assegnato alla singola sezione, non risultando oltre i 14 almeno 5 vigili semplici per ogni nuovo capo squadra.

In ragione delle considerazioni sopra esposte il ricorso va respinto siccome infondato.

In ragione della particolarità della vicenda sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Anna Corrado**

**IL PRESIDENTE**

**Marco Bignami**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.